

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1349

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIOTTO, NICOLETTI

Nuovo ordinamento della professione di assistente sociale

Presentata il 10 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'evoluzione della professione di assistente sociale è stata accompagnata da una normativa estremamente frammentata che ha finito per ostacolare il pieno riconoscimento della professione. Numerose iniziative legislative hanno tentato di riordinare la materia ma non hanno sortito significativi risultati. Alla fine della precedente legislatura, parlamentari di diverse aree politiche hanno presentato una proposta di legge (atto Camera n. 5372 Cassinelli ed altri, XVI legislatura) che raggiunge l'obiettivo atteso.

In questo contesto la presente proposta di legge sul nuovo ordinamento della professione di assistente sociale è un'iniziativa articolata, tesa a dare un quadro all'identità e alle funzioni della professione di assistente sociale nella loro totalità. La proposta di legge tende a cogliere le innovazioni emergenti dall'evoluzione sto-

rica della professione, pur mantenendone le peculiarità sue proprie, quali quelle delineate nella legislazione fondativa. Il ruolo dell'assistente sociale può essere svolto sia nell'ambito sociale o integrato con la sanità, sia nel settore amministrativo e contabile della pubblica amministrazione. Le principali categorie di utenza che frequentano i servizi sociali sono i minori, i tossicodipendenti, i disabili, gli immigrati, gli anziani e le famiglie in difficoltà. La proposta di legge intende dare un assetto globale all'attuale sistema ordinamentale della professione stessa conseguente all'aumentata complessità dei problemi sociali e all'assunzione di responsabilità da parte degli assistenti sociali nell'erogazione delle prestazioni richieste dai cittadini. A seguito di ciò è evidente come per gli assistenti sociali si configuri l'esigenza di acquisire un'alta formazione professionalizzante specifica

che, parallelamente, è tenuta altamente in considerazione anche dal legislatore nell'attuale momento storico, in cui si assiste al fiorire di iniziative legislative volte al riordinamento delle professioni regolamentate. L'adeguamento dell'accesso alla professione alle innovazioni sopravvenute richiede il conseguimento di una laurea magistrale in un percorso che sommi le lauree specifiche di cui alle classi L39 e LM87, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004, prevedendo il superamento dell'esame di Stato, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, e un piano formativo comprensivo dell'adeguamento del tirocinio formativo professionalizzante. Più nello specifico, la proposta di legge tiene conto di alcuni ulteriori assi portanti che sono maturati nel corso degli ultimi decenni, riguardanti anche la costituzione dell'Unione europea, e che si riferiscono specificamente all'accesso alla professione, per il quale è richiesto il conseguimento di un titolo accademico alto, come già rilevato. Inoltre, è prevista l'estensione dell'esercizio della professione non solo ai cittadini italiani, ma anche a quelli europei ed extraeuropei, ed è superata l'attuale ripartizione dell'albo professionale in un'albo A e in un albo B, che sono compresi in un albo unico. I principi a cui si ispira la proposta di legge sono i seguenti:

a) libertà dell'accesso alla professione e autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico del professionista;

b) esigenza della formazione permanente e continua;

c) disciplina dello svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione;

d) regolamentazione dei compensi spettanti al professionista;

e) copertura assicurativa da parte del professionista per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a tutela del cliente;

f) previsione dell'istituzione di organi non amministrativi per lo svolgimento di compiti della funzione disciplinare;

g) disciplina della materia della pubblicità informativa.

Entrando, sia pure per grandi linee, nel dettaglio dell'articolato, si illustrano i punti principali della proposta di legge, che è articolata in sei capi.

Il capo I riguarda l'esercizio della professione, il principio di libertà a cui essa si ispira, i contenuti delle attività suddivisi in vari aspetti a seconda della specificità professionali da perseguire e, precisamente, quelli riguardanti i processi sociali, l'attività preventivo-promozionale, l'attività organizzativa di progettazione e gestione e l'attività formativa e di ricerca.

Il capo II riguarda la formazione per l'accesso alla professione, per l'esercizio della quale sono richiesti un titolo universitario, il tirocinio, l'esame di Stato e l'iscrizione all'albo.

Il capo III si riferisce alla struttura amministrativa e alle normative regolamentari riguardanti il funzionamento del Consiglio nazionale e dei consigli regionali dell'Ordine professionale.

Il capo IV tratta gli aspetti disciplinari, le competenze, le procedure, le sanzioni e il sistema di garanzie.

Il capo V stabilisce gli obblighi.

Il capo VI reca le disposizioni transitorie e finali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE

ART. 1.

*(Esercizio della professione
di assistente sociale).*

1. L'esercizio della professione di assistente sociale è subordinato al conseguimento dell'abilitazione mediante il superamento dell'esame di Stato e all'iscrizione all'albo.

2. Gli assistenti sociali svolgono l'attività professionale in condizioni di autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, secondo le norme del loro ordinamento nel rispetto dei relativi fondamenti teorico-disciplinari, nonché delle norme del relativo profilo professionale e del codice deontologico, utilizzando la metodologia propria della professione, sia in regime autonomo sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato.

3. In attuazione della raccomandazione Rec(2001)1 del Consiglio, del 17 gennaio 2001, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione e amministrative, promuovono la valorizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di assistente sociale al fine di contribuire alla garanzia e alla tutela dei diritti delle persone e della collettività, allo sviluppo dei processi di inclusione sociale, dell'integrazione del sistema dei servizi alla persona e delle loro organizzazione e promozione nel territorio nazionale e negli altri Stati dell'Unione europea.

ART. 2.

(Libera professione).

1. È possibile esercitare la professione di assistente sociale in modo autonomo, al

di fuori di un rapporto di lavoro subordinato, in forma individuale o associata.

2. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

« *c-quater*): le spese sostenute a fronte di prestazioni professionali rese da assistenti sociali; ».

3. Il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è adottato sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali.

ART. 3.

(Attività professionale).

1. Formano oggetto dell'attività professionale di esclusiva competenza degli iscritti all'albo degli assistenti sociali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, ferme restando le riserve e attribuzioni stabilite dalla normativa vigente, oltre le attività indicate nel medesimo comma 2, le seguenti aree:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:

1) attività con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di singoli, famiglie, gruppi e comunità in condizioni di disagio sociale;

2) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati;

3) valutazione sociale, diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio;

4) interventi di pronta emergenza sociale;

5) promozione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali;

6) accoglienza, ascolto e attività di segretariato di servizio sociale nonché prima valutazione dei bisogni;

7) integrazione e attivazione di reti relazionali;

8) consulenza e collaborazione con gli organi giudiziari in materia civile, penale e amministrativa;

9) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di disagio sociale;

10) studio e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale nei settori di esercizio della professione;

11) coordinamento di interventi e di servizi ad alta complessità;

12) interventi interprofessionali, di *équipe* e di unità multiprofessionali di valutazione;

13) consulenza di servizio sociale;

14) interventi in ambito specialistico di servizio sociale;

15) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale e negli ambiti familiare, sociale e giovanile;

b) area preventivo-promozionale:

1) sostegno ai processi di accesso alle risorse e alle prestazioni del servizio sociale nonché di fruizione dei diritti degli utenti;

2) attività di informazione e di comunicazione sui servizi sociali e sui diritti degli utenti;

3) studio e sperimentazione di metodologie avanzate e di interventi innovativi di servizio sociale nei settori di esercizio della professione;

4) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi locali di benessere sociale;

5) attivazione di programmi di integrazione tra gli ambiti operativi del servizio sociale, le persone e il terzo settore;

6) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e di comunità;

7) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;

8) istituzione di osservatori sugli interventi sui servizi e sulle politiche sociali;

c) area dell'organizzazione, della progettazione e della gestione:

1) collaborazione alla programmazione degli interventi nel settore delle politiche e dei servizi sociali;

2) attivazione e gestione di flussi informativi nel settore dei servizi;

3) progettazione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;

4) pianificazione, progettazione, organizzazione e gestione manageriale nei settori delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;

5) istituzione, coordinamento e verifica di reti di servizi e di prestazioni sociali, nell'ambito delle proprie competenze;

6) apporto tecnico per la predisposizione di progetti territoriali e di piani di zona;

7) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nel settore delle politiche e dei servizi sociali;

8) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni erogate;

9) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca:

1) raccolta di dati e analisi dei dati sociali e psico-sociali a fini di ricerca;

2) attività formativa nel settore dei servizi alla persona;

3) attività di coordinamento e di supervisione degli operatori dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi;

4) attività di ricerca e di monitoraggio sulle politiche e sui servizi sociali;

5) docenza e attività formativo-didattica nelle materie di competenza del servizio sociale e delle discipline affini;

6) supervisione professionale degli assistenti sociali, interprofessionale e del tirocinio didattico previsto nel corso di studio indicato dall'articolo 5, comma 1.

CAPO II

FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE

ART. 4.

(Formazione universitaria).

1. È istituita la classe di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale denominata « LMCU in servizio sociale ».

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nell'ambito dell'area 14 – Scienze politiche e sociali di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 luglio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2011, il macrosettore 14/E – servizio sociale. Il macrosettore comprende l'attività scientifica e didattico-formativa nei settori

di competenza concernenti la propedeutica teorica, storica e metodologica del servizio sociale, i confini epistemologici del servizio sociale, gli strumenti teorico-metodologici e le tecniche di servizio sociale. Il macrosettore si articola nelle seguenti aree: principi e fondamenti del servizio sociale; storia del servizio sociale e storia del pensiero del servizio sociale; modelli, metodologie e tecniche del servizio sociale; metodologie e tecniche della ricerca di servizio sociale; politiche sociali relative alle diverse tipologie di *welfare*; progettazione e valutazione dei servizi sociali e degli interventi di servizio sociale; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali; etica e deontologia dei servizi sociali; processi del servizio sociale.

3. Il possesso del diploma di laurea di cui al comma 1 è requisito necessario per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22.

4. In considerazione della specificità dell'attività professionale, i contenuti scientifici del corso di laurea di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali.

5. Nelle more dell'espletamento dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei docenti universitari in servizio sociale, i relativi insegnamenti possono essere affidati, con contratto di diritto privato, ad assistenti sociali di comprovata esperienza, sulla base dei *curricula* attestanti lo svolgimento della professione, nonché le attività formative e scientifiche realizzate nei settori di interesse della professione.

6. Nell'ambito dell'organizzazione dei dottorati di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) acquisisce il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali sui criteri e sui parametri che definiscono gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi dei dottorati di ricerca in servizio sociale.

ART. 5.

(Tirocinio).

1. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi e può essere svolto per sei mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 4, comma 3, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra gli atenei e i consigli regionali dell'Ordine degli assistenti sociali, in conformità a una convenzione quadro stipulata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale del medesimo Ordine. Il tirocinio è svolto in ambito professionale specifico con la supervisione di un assistente sociale che esercita la professione da almeno cinque anni.

2. Il consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali vigila sul corretto svolgimento del tirocinio e sulla qualità della supervisione, secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro, dalle convenzioni regionali e da un apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, sentiti i consigli regionali del medesimo Ordine.

ART. 6.

(Esame di Stato).

1. L'iscrizione all'albo degli assistenti sociali è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso del diploma di LMCU in servizio sociale.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area del servizio sociale; principi, fondamenti, metodi e tecniche del servizio sociale, rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;

b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pia-

nificazione dei servizi sociali, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nelle politiche e nei servizi sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione dei servizi e delle politiche dei servizi alla persona; principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e di offerta di servizi sociali;

c) una prova pratica sui seguenti argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di intervento in relazione a un caso proposto dalla commissione di esame sugli argomenti di cui alla lettera b);

d) una prova orale sui seguenti argomenti: legislazione e deontologia professionali; discussione degli elaborati scritti di cui alle lettere a) e b); esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale.

ART. 7.

(Albo degli assistenti sociali).

1. Presso ciascun consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali, ovvero presso ciascun consiglio interregionale ove previsto, è istituito l'albo degli assistenti sociali, di seguito denominato « albo ».

2. Agli iscritti all'albo spetta il titolo professionale di assistente sociale.

3. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per esercitare la professione. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

b) avere la residenza o il domicilio professionale nella regione o in una delle regioni che costituiscono l'ambito territoriale del consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali;

c) non essere stato radiato dall'albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione.

4. Gli interessati presentano domanda di iscrizione all'albo al consiglio regionale o interregionale dell'Ordine degli assistenti

sociali allegando i documenti attestanti il possesso del requisito di cui al comma 3, lettera *a*), e il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione governativa.

5. Il consiglio regionale o interregionale dell'Ordine degli assistenti sociali decide sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, entro trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda di iscrizione si intende accolta.

6. L'iscrizione all'albo è requisito necessario per l'esercizio della professione sia in forma autonoma di libera professione che alle dipendenze della pubblica amministrazione o di soggetti privati.

ART. 8.

(Dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale).

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è istituita la dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale.

2. Costituiscono titolo per l'accesso ai livelli funzionali dell'area sociale e del servizio sociale professionale e per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali presso enti, amministrazioni od organismi, il possesso del diploma di LMCU in servizio sociale o di titolo equivalente rilasciato in base agli ordinamenti didattici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché l'iscrizione all'albo, fatte salve, le posizioni acquisite dagli assistenti sociali in servizio alla medesima data di entrata in vigore.

CAPO III

CONSIGLIO NAZIONALE E CONSIGLI REGIONALI DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

ART. 9.

(Organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale e dei consigli regionali dell'Ordine degli assistenti sociali).

1. L'organizzazione, il funzionamento, le modalità di elezione del Consiglio nazionale

e dei consigli regionali dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché la tenuta dell'albo sono disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dal capo IV.

2. L'assistente sociale membro del Consiglio nazionale o di un consiglio regionale, ovvero membro di un consiglio regionale di disciplina di cui al capo IV ha diritto di astenersi dalle prestazioni lavorative in favore dell'ente di appartenenza per partecipare alle attività istituzionali dell'Ordine degli assistenti sociali, secondo modalità stabilite con apposita convenzione tra lo stesso ente di appartenenza e il consiglio interessato.

CAPO IV

ORGANI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 10.

(Consiglio regionale di disciplina).

1. Nella seduta di insediamento, o, comunque, nella prima seduta utile successiva, il consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali nomina il consiglio regionale di disciplina.

2. Il consiglio regionale di disciplina è composto da cinque membri nominati tra gli iscritti all'albo da almeno dieci anni, che garantiscono indipendenza di giudizio e nei confronti dei quali non sono state irrogate in precedenza sanzioni disciplinari.

3. Il consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali nomina quale membro senza diritto di voto del consiglio regionale di disciplina un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, scelto tra gli iscritti agli albi degli avvocati.

4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, sentiti i consigli

regionali del medesimo Ordine, disciplina con apposito regolamento le modalità di costituzione e di funzionamento dei consigli regionali di disciplina e del Consiglio nazionale di disciplina di cui all'articolo 17.

5. Il regolamento di cui al comma 4 può prevedere che, sulla base di accordi tra i consigli regionali dell'Ordine degli assistenti sociali della medesima area geografica o comunque limitrofi, e sentito il Consiglio nazionale dello stesso Ordine, siano costituiti consigli interregionali di disciplina, competenti a esercitare le funzioni di cui all'articolo 11.

6. Il regolamento di cui al comma 4 definisce i criteri per l'esercizio della facoltà di cui al comma 5, con particolare riguardo al numero degli iscritti al relativo albo e alla necessità di assicurare il rispetto dei principi di efficienza ed economicità delle funzioni esercitate.

7. La carica di membro del consiglio regionale di disciplina è incompatibile con quella di membro del consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali, con quella di consigliere nazionale e con quella di membro del Consiglio nazionale di disciplina.

8. Il consiglio regionale di disciplina resta in carica per una durata corrispondente a quella del consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali che lo ha nominato e ha sede presso lo stesso consiglio regionale.

ART. 11.

(Competenze del consiglio regionale di disciplina).

1. Il consiglio regionale di disciplina esercita l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo e adotta le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale.

2. Il consiglio regionale di disciplina elegge il proprio presidente tra i membri iscritti all'albo.

3. Le sedute del consiglio regionale di disciplina sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

4. Il consiglio regionale di disciplina delibera a maggioranza dei presenti.

5. Per ogni procedimento disciplinare è nominato un relatore tra i membri iscritti all'albo.

6. Il consiglio regionale di disciplina riferisce annualmente al consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali sull'attività svolta.

ART. 12.

(Procedimento disciplinare).

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare del professionista per le azioni od omissioni che integrano violazione di norme di legge, di regolamento o del codice deontologico, ovvero che sono comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

3. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, sentito il Consiglio nazionale di disciplina di cui all'articolo 17, adotta e aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello regionale e nazionale, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

4. Il procedimento disciplinare ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il consiglio regionale di disciplina, ovvero su richiesta dei professionisti interessati.

5. La responsabilità disciplinare è accertata quando sono provate l'inosservanza dei doveri professionali e l'intenzionalità della condotta, anche se omissiva.

6. La responsabilità sussiste anche quando il fatto è commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, ovvero per inosservanza di norme di legge, di regolamento o del codice deontologico.

7. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, che deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possono essere derivate dai medesimi.

8. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, ove lesivi dell'immagine e della dignità professionali.

9. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che il professionista sottoposto a procedimento sia stato invitato a comparire avanti il consiglio regionale di disciplina, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito. Il professionista ha facoltà di presentare documenti e memorie difensivi e di farsi assistere da un avvocato.

10. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al consiglio regionale di disciplina circa l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un professionista.

11. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni al professionista interessato e al pubblico ministero presso il tribunale. La delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte d'appello e al Ministero della giustizia.

12. Il professionista sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

13. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dare luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

ART. 13.

(Astensione e ricusazione).

1. I membri del consiglio regionale di disciplina devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio regionale di disciplina.

3. Se non è presente il numero di componenti del consiglio regionale di disciplina necessario per la validità delle sedute, la competenza è del consiglio regionale di disciplina avente sede nella città più vicina, individuata dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali.

ART. 14.

(Sanzioni).

1. Al termine del procedimento disciplinare, il consiglio regionale di disciplina può irrogare le seguenti sanzioni:

- a) l'ammonizione;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

ART. 15.

(Sospensione cautelare).

1. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.

2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva nonché di sentenza definitiva che prevede l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.

3. Prima di deliberare la sospensione cautelare è fatto obbligo di sentire il professionista. Ove ciò non sia possibile per causa di forza maggiore il consiglio regionale di disciplina provvede comunque a deliberare.

ART. 16.

(Impugnazioni).

1. Avverso le decisioni del consiglio regionale di disciplina, il professionista può proporre, entro trenta giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale di disciplina di cui all'articolo 17.

2. In caso di impugnazione il Consiglio nazionale di disciplina procede al riesame dei fatti e può sospendere l'efficacia dei provvedimenti disciplinari, confermare la sanzione irrogata dal consiglio regionale di disciplina, ovvero infliggerne una più grave.

ART. 17.

(Consiglio nazionale di disciplina).

1. Nella seduta di insediamento, o, comunque, nella prima seduta utile successiva, il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali nomina il Consiglio nazionale di disciplina, composto da sei membri. Cinque membri sono nominati tra gli iscritti all'albo da almeno dieci anni, che garantiscono indipendenza di giudizio e nei confronti dei quali non sono state irrogate in precedenza sanzioni disciplinari. Il sesto membro, senza diritto di voto, è un avvocato, abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, scelto tra gli iscritti agli albi degli avvocati. Il Consiglio nazionale dell'Ordine nomina, altresì, un membro avvocato supplente che sostituisce il membro effettivo avvocato in caso di suo impedimento.

2. La carica di membro del Consiglio nazionale di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di consigliere regionale e di membro del consiglio regionale di disciplina dell'Ordine degli assistenti sociali.

3. Il Consiglio nazionale di disciplina resta in carica per una durata corrispondente a quella del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali che lo ha nominato.

4. Il Consiglio nazionale di disciplina elegge il proprio presidente tra i membri iscritti all'albo.

5. Le sedute del Consiglio nazionale di disciplina sono valide se è presente almeno la maggioranza dei membri del Consiglio iscritti all'albo.

6. Il Consiglio nazionale di disciplina delibera a maggioranza dei presenti.

7. Per ogni procedimento disciplinare è nominato un relatore tra i membri iscritti all'albo.

8. Il Consiglio nazionale di disciplina si pronuncia sulle impugnazioni delle decisioni adottate dai consigli regionali di disciplina nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché del regolamento adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali ai sensi dell'articolo 12, comma 3. Al procedimento dinanzi al Consiglio nazionale di disciplina si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15.

9. Il Consiglio nazionale di disciplina riferisce annualmente al Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali sull'attività svolta.

CAPO V

OBBLIGHI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

ART. 18.

(Formazione permanente).

1. Il professionista iscritto all'albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle sue prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse degli utenti.

2. Le modalità di adempimento dell'obbligo di formazione permanente di cui al

comma 1 sono disciplinate da un apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali.

3. La violazione dell'obbligo di formazione permanente costituisce illecito disciplinare.

4. I consigli regionali dell'Ordine degli assistenti sociali concordano con le amministrazioni presso le quali gli assistenti sociali esercitano la loro professione le modalità di svolgimento delle attività di formazione permanente, assicurando, in particolare la concessione di permessi per la frequenza di tali attività formative, compatibilmente con le esigenze degli utenti fruitori dei servizi sociali interessati.

ART. 19.

(Assicurazione obbligatoria).

1. Il professionista iscritto all'albo stipula, anche mediante convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

2. Il professionista rende noti all'utente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza di cui al comma 1, e il relativo massimale.

3. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali.

4. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza assicurativa sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali.

ART. 20.

(Pubblicità informativa).

1. Il professionista iscritto all'albo può fornire informazioni sulle modalità di

esercizio della professione. Tali informazioni devono, comunque, essere veritiere, non elogiative, non ingannevoli e non comparative.

2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono, altresì, essere conformi alle finalità di tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza e dei principi del codice deontologico.

3. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali stabilisce le modalità e gli strumenti delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. La divulgazione di informazioni non conformi a quanto disposto dai commi 1, 2, 3 costituisce illecito disciplinare.

ART. 21.

(Segreto professionale).

1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo sono tenuti al segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.

2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale nonché le garanzie previste per il difensore dall'articolo 103 del citato codice di procedura penale.

3. Agli assistenti sociali si applicano, altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 22.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Gli assistenti sociali iscritti nella sezione A o nella sezione B dell'albo di cui

all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti di diritto all'albo, a cura del competente consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali.

2. Gli assistenti sociali in possesso dell'abilitazione professionale per la sezione A o per la sezione B dell'albo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere l'iscrizione all'albo.

3. Nelle more dell'istituzione del corso di LMCU in servizio sociale per l'iscrizione alla sezione A dell'albo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è necessario il possesso del diploma di laurea magistrale nella classe LM 87 o del diploma di laurea triennale nella classe L 39.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la legge 23 marzo 1993, n. 84.

5. La legge 3 aprile 2001, n. 119, è abrogata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0014550